



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con cui il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (conv. con modif. dalla l. 5 marzo 2020, n. 13), recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l’art. 102;

VISTO il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (conv. con modif. dalla l. 6 giugno 2020, n. 41), recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, e in particolare l’articolo 6, comma 2, che dispone che, con appositi decreti, possono essere individuate “*modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale*”;

VISTO il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il d.m. 26 maggio 2009, n. 87, “*Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

VISTO il d.m. 9 aprile 2020 (prot. n. 12), recante le modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e delle professioni sanitarie, e in particolare l’art. 2;

VISTO il d.m. 29 aprile 2020 (prot. n. 58), di definizione delle modalità di svolgimento delle attività pratiche e laboratoriali obbligatorie e necessarie per il conseguimento dei titoli di studio e per l’accesso al conseguimento delle abilitazioni professionali.



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, con cui è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato di emergenza dichiarato con delibera Cdm 31.1.2020);

VISTO il d.P.C.M. 24 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e in particolare l’art. 1, co. 9, lett. v), secondo cui: “*a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni*”;

RITENUTO di applicare, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 22/2020 cit., anche alla prima sessione dell’anno accademico 2019/2020 le stesse modalità di svolgimento utilizzate per la seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, onde consentire la conclusione dei tirocini necessari a conseguire quanto prima la relativa abilitazione;

RITENUTO altresì di consentire lo svolgimento dell’esame abilitante alla professione di restauratore con modalità compatibili con l’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

DECRETA

Art. 1

Attività di tirocinio e abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie

1. Gli atenei sono autorizzati a consentire lo svolgimento di una congrua parte delle attività di tirocinio delle classi delle lauree delle professioni sanitarie con tecniche a distanza su competenze selezionate, garantendo in ogni caso il raggiungimento sia del monte ore previsto sia degli obiettivi formativi della classe di laurea di appartenenza dello studente.
2. L’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie di cui all’articolo 6 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza per la durata dell’emergenza sanitaria.

Art. 2

Attività di tirocinio e esame abilitante alla professione di restauratore

1. Al fine di consentire un proficuo svolgimento degli esami abilitanti alla professione di restauratore, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica accreditate per i corsi di restauro sono autorizzate a far svolgere le prove d’esame con modalità a distanza.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3
Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua adozione e fino alla cessazione dello stato di emergenza relativo al “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, di cui alla premessa.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi